



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**132/2014**  
**Ottobre/7/2014 (\*)**  
**Napoli 15 Ottobre 2014**

***Il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio Decreto datato 23 Luglio 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 225 il 27-09-2014, ha ridefinito i nuovi termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto.***

Come noto, **l'art. 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n° 59** ha istituito il **Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

Infatti, le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Orbene, le cooperative sono tenute a versare a favore delle suddette associazioni una parte dei loro utili d'esercizio e, precisamente, il 3%.

Tale adempimento è richiesto con modalità differenziate in ordine sia al termine e sia alla destinazione che dipendono dalla circostanza che la cooperativa **sia associata, o meno, ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza,** assistenza e tutela del movimento cooperativo.

**COOPERATIVE ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI**

**Il comma 4 dello stesso art.11 della L.59/92 stabilisce che *le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al comma 1, devono destinare una quota degli utili annuali pari al 3% da versare, appunto, alle suddette Associazioni secondo le modalità da queste stabilite.***

Pertanto, queste tipologie di cooperative assolveranno all'obbligo mediante versamento diretto allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione.

#### **COOPERATIVE NON ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI**

**Il comma 6 del medesimo art.11 della L.59/92 disciplina, invece, il versamento dovuto dalle cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione.**

Queste devono versare invece il 3% degli utili di esercizio per il tramite dell'agenzia delle Entrate **utilizzando il modello F24 - sezione Erario - indicando il codice tributo "3012" denominato "quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi, art.11, co.4 e 6, legge 59/1992", e 3014** per l'eventuale sanzione.

**Da quanto sopra appare evidente che l'adesione condiziona, quindi, le modalità di versamento che sono specifiche per ciascun fondo delle associazioni (c/c postale o bancario) per le aderenti mentre, deve essere utilizzato il modello F24 (Sezione Erario) per le non aderenti con possibilità, solo per quest'ultime, di utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito.**

#### **MODALITA' CALCOLO DELL'IMPORTO DEL 3% DA VERSARE**

L'importo da versare viene normalmente inteso come il 3% dell'utile netto di esercizio da intendersi come l'intero utile d'esercizio comprensivo delle quote da destinare alle riserve, comprese quelle obbligatorie ex art. 2545-quater C.C. tenendo però conto anche:

➤ *in aumento, di eventuali somme destinate alle riserve indivisibili prima della determinazione dell'utile;*

- *in diminuzione, della quota di utile destinato al ripianamento delle perdite di esercizi precedenti;*
- *in diminuzione, della quota parte di utile destinato ai ristorni ai soci.*

### **I TERMINI PER IL VERSAMENTO**

I termini sono differenti a seconda che la cooperativa abbia o meno aderito alle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto.

In particolare, per le cooperative **aderenti ad una associazione** del movimento cooperativo, **il versamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.**

Per le cooperative **non aderenti ad alcuna associazione, i tempi**, fino alla novità introdotta con il Decreto in commento, **erano differenti** a seconda che la cooperativa avesse:

- 1. L'esercizio coincidente con l'anno solare: in questo caso il termine era fissato al 30 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio di esercizio**
- 2. Esercizio non coincidente con l'anno solare: in questo caso il termine era di 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio.**

Orbene, **il Ministero dello Sviluppo Economico**, al fine di **uniformare i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di società cooperative**, anche ai fini della semplificazione delle procedure di pagamento e accertamento, **ha stabilito**, all'art. 1 del Decreto 23 Luglio 2014, **che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.**

Riepilogando, quindi:

	<i>Cooperativa non aderente ad alcuna associazione</i>	<i>Cooperativa aderente ad una associazione del movimento cooperativo</i>
--	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

<b>Quanto versare?</b>	Il 3% degli utili	Il 3% degli utili
<b>A chi versare?</b>	All'Erario utilizzando il Modello F24. Il versamento non va effettuato se di importo inferiore a € 10,33	All'associazione di appartenenza secondo le modalità da questi stabilita. Il versamento non va effettuato se di importo inferiore a € 10,33
<b>Quando versare?</b>	Entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio	Entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio
<b>Importo minimo</b>	Il versamento non deve essere effettuato se inferiore a € 10,33.	Il versamento non deve essere effettuato se inferiore a € 10,33.

## **SANZIONI**

Nel caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento del contributo, **le Direzioni territoriali del lavoro provvederanno d'ufficio a determinare l'importo esatto comprensivo delle sanzioni** previste dall'art. 15 comma 5 della legge 59/1992.

In caso di persistente inadempimento, si provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributo, di sanzione e di interessi, calcolati fino al giorno di invio della pratica al concessionario.

In caso di omesso versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, **la cooperativa non è sanzionabile con lo scioglimento per atto delle autorità ma, con la perdita delle agevolazioni fiscali**, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai Fondi stessi, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**